

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA L'ASSISTENZA, LA MANUTENZIONE E LE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA IPERCONVERGENTE A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SERVICE

CAPITOLATO D'ONERI

CIG 9134170B87

SOMMARIO

ART. 1 PREMESSA.....	4
1.1. Obiettivi del progetto.....	4
ART. 2 VALORE E DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 3 - MODALITA' DI FORNITURA DEI PRODOTTI	6
ART. 4 DOCUMENTAZIONE	6
ART. 5 FASI DI ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA.....	6
5.1 Redazione “Documento di Analisi e Progettazione”	6
5.2 Installazione in produzione e collaudo.....	7
ART. 6 SPECIFICHE TECNICHE	7
ART. 7 DETTAGLIO TECNICO DELLA FORNITURA.....	8
7.1 Sistema di Iperconvergenza basato su struttura NUTANIX.....	8
7.2 Connettività basata su struttura CISCO.....	9
7.3 Licenze Citrix.....	9
7.4 Licenze Microsoft	9
7.5 Attività e Servizi richiesti	9
ART. 8 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	10
ART. 9 SERVIZI INTEGRATI NELLA FORNITURA	10
ART. 10 LAVORI DI INSTALLAZIONE E PULIZIE A CONCLUSIONE DELLA FORNITURA	10
ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	11
ART. 12 LUOGO DELLA FORNITURA	12
ART. 13 GARANZIA.....	12
ART. 14 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA.....	12
ART. 15 PERSONALE.....	13
ART. 16 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI	13
ART. 17 OBBLIGHI DELL'OPERATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	15
ART. 18 PENALITÀ.....	16
ART. 19 CAUZIONE DEFINITIVA.....	16
ART. 20 RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE.....	17
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 23 RECESSO	19

ART. 24 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO	19
ART. 25 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE.....	19
ART. 26 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	19
ART. 27 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	19
ART. 28 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	19
ART. 29 FORO COMPETENTE.....	19
ART. 30 CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	20
ART. 31 NORME DI RINVIO	20

ART. 1 PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di fornire il riferimento per predisporre una offerta tecnica ed economica adeguata alle esigenze dell'Amministrazione per la fornitura, manutenzione, relative attività di installazione di un sistema iperconvergente Nutanix per la distribuzione di applicazioni e desktop virtuali attraverso la soluzione Citrix Virtual Apps and Desktops Service, ovvero utilizzando il Cloud Citrix per gli ambienti di gestione dell'infrastruttura.

Nel documento sono riportate le modalità di esecuzione del servizio di fornitura, le specifiche tecniche minime prestazionali degli apparati, le considerazioni generali di progetto e le indicazioni sulle modalità di installazione e configurazione degli apparati, nonché i prerequisiti di partecipazione alla presente fornitura.

L'Impresa concorrente viene, pertanto, invitata a predisporre l'offerta con riferimento a quanto successivamente riportato.

Per ogni riferimento a prodotti commerciali, ogni offerente dovrà dimostrare in sede di presentazione di offerta le caratteristiche tecniche hardware, software, garanzia, licensing, commerciali e di presenza sul mercato del produttore.

Con il termine "Amministrazione" va inteso l'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo.

Con il termine "Impresa" va inteso l'operatore economico invitato a partecipare alla procedura di gara.

Con il termine "Fornitore" va intesa l'Impresa aggiudicataria della fornitura di servizi descritti al paragrafo successivo.

1.1. Obiettivi del progetto

L'obiettivo che si propone prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura interamente dedicata alla distribuzione sicura di Virtual Apps and Desktops basata sulle seguenti tecnologie:

- Cisco - per le componenti di networking
- Nutanix - come suite di iperconvergenza nella soluzione proprietaria Acropolis
- Citrix ADC (Netscaler) - come soluzione di provisioning di applicazioni e desktop virtuali e componenti Citrix
- Microsoft - per il licensing di sistemi operativi Client e Server virtuali

L'ambiente dovrà supportare l'erogazione di 200 (duecento) sessioni utente di cui 185 (centoottantacinque) erogate in modalità many-to-one e 15 (quindici) erogate in modalità one-to-one.

ART. 2 VALORE E DURATA DEL CONTRATTO

L'ammontare complessivo dell'appalto viene stimato in **€ 300.000,00**, IVA esclusa, così come di seguito dettagliato:

Descrizione servizi	PRESTAZIONE	Percentuale di incidenza delle singole prestazioni sul valore complessivo dell'appalto	Importo
Fornitura un sistema iperconvergente Nutanix, licenze Citrix, licenze Microsoft, connettività ¹ e servizi professionali di installazione e configurazione dell'intera infrastruttura	Principale	100%	300.000,00 €
TOTALE			300.000,00

Il contratto prevede la fase di installazione e la fornitura dei servizi che dovrà essere ultimata entro 60 gg (sessanta) giorni decorrenti dalla stipula del contratto, e comprende, inoltre, il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data della certificazione della verifica di conformità.

Ai sensi dell'Art. 26 comma 5 del D.Lgs.81/08 s.m.i. i costi per la sicurezza atti ad eliminare/ridurre i rischi interferenti è stimato a corpo in € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 15.000,00, IVA esclusa.

Il prezzo offerto dalla aggiudicataria si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa aggiuntiva, esclusa IVA. E' pertanto sottinteso che l'appaltatore è adeguatamente edotto sugli elementi da considerare per formulare l'offerta più conveniente per l'aggiudicazione dell'appalto, considerato che il concorrente formula l'offerta in base a calcoli di propria convenienza e con rinuncia, sin da ora, ad ogni pretesa o rivalsa economica aggiuntiva rispetto al prezzo contrattualmente stabilito al momento dell'affidamento.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.lgs 50/2016 smi, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

¹ La stazione appaltante ha valutato la prestazione della posa in opera, comprensiva anche dei servizi di cablaggio, nella misura del 10% sul valore complessivo dell'appalto e che, pertanto, potrà essere eseguita anche utilizzando l'istituto del subappalto ai sensi dell'art 105 del Dlgs 50/2016 e smi

Al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

ART. 3 - MODALITA' DI FORNITURA DEI PRODOTTI

Gli apparati, oggetto della fornitura, dovranno essere prodotti originali recanti il marchio del produttore, non contraffatti ed idonei allo scopo.

Tutte le componenti hardware e software che compongono la soluzione dovranno essere nuovi, racchiusi nel loro packaging originale, e dovranno essere acquistati e licenziati dal fornitore attraverso un canale ufficialmente autorizzato dal produttore medesimo, e da quest'ultimo segnatamente per l'amministrazione, che dovrà risultare essere la prima acquirente dei prodotti e la prima licenziataria di qualsiasi copia del software, compreso quello incluso negli apparati.

L'aggiudicatario non potrà fornire inoltre materiali di provenienza illegale, prodotti usati o rigenerati.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a fornire licenze software originali rilasciate per l'amministrazione ed idonee allo scopo.

ART. 4 DOCUMENTAZIONE

Il Fornitore, successivamente alla stipula del contratto, dovrà fornire la seguente documentazione: _____

- 1) Documento di "Analisi e Progettazione" dell'intera soluzione proposta
- 2) Documento di "Sintesi Architettuale" dell'intera soluzione proposta

Tutta la documentazione richiesta, meglio descritta nei successivi paragrafi, dovrà essere prodotta in lingua italiana, salvo quella relativa a prodotti per cui non esista traduzione all'atto della fornitura.

ART. 5 FASI DI ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA

5.1 Redazione "Documento di Analisi e Progettazione"

Il documento dell'intera soluzione dovrà essere predisposto da tecnici ed essere inviato all'Amministrazione entro 10 giorni dalla stipula del contratto.

Contenuti minimi del Documento di Analisi e Progettazione e articolazione in paragrafi:

1. Analisi del contesto
2. Descrizione del sistema HW e SW proposto
3. Descrizione di dettaglio dei prodotti da installare
4. Modalità di installazione dei prodotti HW-SW

5. Piano/Programma di installazione (cronoprogramma)
6. Modalità di esecuzione delle attività di collaudo
7. Modalità di gestione delle attività di manutenzione a guasto ed assistenza
8. Allegati tecnici
9. Altro

L'Amministrazione entro 7 giorni dal ricevimento del piano potrà comunicare le proprie deduzioni al Fornitore che le dovrà recepire in una nuova versione del documento entro i successivi 5 giorni. Il passaggio alla fase di installazione in produzione e collaudo potrà avvenire solo a seguito della definitiva approvazione del documento da parte dell'Amministrazione.

5.2 Installazione in produzione e collaudo

L'installazione dei sistemi hardware e software proposti ed approvati dall'Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto specificato nel documento di analisi e progettazione.

Il sistema dovrà essere totalmente installato e collaudato entro 60 (sessanta) giorni solari dalla approvazione del Documento di Analisi e Progettazione.

In particolare dovranno essere seguite, ai sensi del dlgs 81/08, tutte le direttive e forniti tutti i documenti necessari al fine di eliminare/ridurre i rischi anche interferenziali.

Risulta fondamentale il rispetto del cronoprogramma condiviso e comunque la tempestiva comunicazione e condivisione di eventuali successive variazioni dovessero rendersi necessarie.

Le modalità di montaggio, dettagliate nel Documento di Analisi e Progettazione, dovranno essere coerenti con quanto indicato nella parte tecnica del presente documento.

Al termine delle attività di montaggio ed installazione dei sistemi Hardware e Software si procederà al collaudo che dovrà avvenire secondo quanto condiviso nel Documento di Analisi e Progettazione.

In particolare si provvederà ad accertare la rispondenza quantitativa e qualitativa di hardware e software (compresi documenti tecnici di progetto e manuali), ed a effettuare tutte le verifiche ritenute necessarie per individuare la rispondenza delle funzionalità e delle prestazioni del sistema.

Verrà inoltre verificato qualunque altro aspetto emerga dalla lettura del presente documento.

Il Fornitore dovrà fornire l'assistenza tecnica e le apparecchiature eventualmente occorrenti per il collaudo, che avverrà presso i locali dell'Amministrazione.

ART. 6 SPECIFICHE TECNICHE

Come già esposto negli obiettivi di progetto è compresa nella fornitura l'insieme delle attività necessarie alla realizzazione di un sistema iperconvergente Nutanix per la distribuzione di applicazioni e desktop virtuali

attraverso la soluzione Citrix Virtual Apps and Desktops Service. Rientra in tale contesto l'installazione e la configurazione della parte network essenziale alla comunicazione interna dei sistemi iperconvergente stesso e verso l'infrastruttura in essere.

ART. 7 DETTAGLIO TECNICO DELLA FORNITURA

Di seguito viene dettagliato l'insieme e i modelli degli apparati oggetto della fornitura unitamente alle fasi e alle attività richieste.

7.1 Sistema di Iperconvergenza basato su struttura NUTANIX

Q.tà	Codice	Descrizione
1	SW-AOS-STR-PRD	Subscription, Acropolis (AOS) Starter Software License & Production Software Support Service
96	L-CORES-STR-PRD	Subscription, Acropolis (AOS) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU core
28	L-FLASHTIB-STR-PRD	Subscription, Acropolis (AOS) Starter Software License & Production Software Support Service for 1TiB of flash
36	TERM-MONTHS	Term in months
22	SW-FILES-AOS-1TiB-PRD	Subscription, Files Software License for Acropolis (AOS) Cluster only & Production Software Support Service for 1 TiB of File data stored
36	TERM-MONTHS	Term in months
4	S-HW-PRD	24/7 PRODUCTION LEVEL HW SUPPORT FOR NUTANIX HCI APPLIANCE
36	SUPPORT-TERM	SUPPORT TERM IN MONTHS
1	CNS-INF-A-SVC-DEP-STR	Infrastructure Modernization Service Offering. HCI Cluster Deployment at single site quantity of nodes to deploy.
1	ALL OTHER EMEA	Selected Region for CNS RES resource
1	AHV	Nutanix AHV Hypervisor
1	NX-3460-G7-6226-CM	NX-3460-G7, 4 NODES WITH INTEL XEON PROCESSOR 6226
48	C-MEM-64GB-3200-CM	64GB Memory Module (3200MHz DDR4 RDIMM)
16	C-HDD-2TB-2.5-CM	2TB 2.5" SSD
8	C-SSD-3840GB-2.5-A-CM	3.84TB 2.5" SSD
8	C-NIC-10GSFP2-A-CM	10GBE DUAL SFP+ NETWORK ADAPTER
1	SPTRHWNUTANIX	SPESE TRASPORTO NUTANIX

7.2 Connettività basata su struttura CISCO

Q.tà	Codice	Descrizione
2	N9K-C93180YC-FX	Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec
2	CON-SNT-N93YCFX	SNTC-8X5XNBD Nexus 9300 with 48p
2	NXOS-NDB-XF	NDB License for Fixed Platforms >=10G
2	CON-ECMU-XNCNDBXF	SWSS UPGRADES NDB License for Fixed Platforms >=10G
2	QSFP-H40G-AOC2M=	40GBASE Active Optical Cable, 2m
16	SFP-H10GB-CU2M=	10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter
2	SFP-10G-SR-S=	10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class
2	GLC-SX-MMD=	1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM
6	GLC-TE=	1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
1	SFP-H10GB-CU1M=	10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter

7.3 Licenze Citrix

Q.tà	Codice	Descrizione
200	6000343	Citrix Virtual Apps and Desktops Service Advanced User/Device – Subscription triennale
2	3013077-EZ	CITRIX ADC VPX 200 MBPS STANDARD EDITION
2	4034463-EZ	CSS SELECT CITRIX ADC VPX 200 MBPS STANDARD EDITION 3 YEARS

7.4 Licenze Microsoft

Q.tà	Codice	Descrizione
4	P71-09046	WINDOWS SERVER DATACENTER 2019 24 CORE
40	R18-05833	WINDOWS SERVER CAL 2019 ITA 5 CLT DEVICE
37	6VC-03804	MICROSFT WIN RTM DSKTP SVCS CAL 2019 ENG 5 DEVICE
15	4ZF-00017-VAD1MNC-3Y	VDAE3PERDVC SUBSVL OLV D AP PERDVC – OLV – 3YEAR

7.5 Attività e Servizi richiesti

Le attività previste stimate in **45 gg** uomo, dovranno prevedere le seguenti fasi operative:

1. Kick-off del Progetto;
2. Analisi dei requisiti ed Assessment del Data Center attuale finalizzato all'introduzione della nuova fornitura;
3. Pianificazione di dettaglio delle attività;
4. Installazione e configurazione apparati HW e SW;
5. Test e messa in esercizio
6. Training on the job
7. Collaudo e redazione documentazione di Sintesi Architettuale

Le attività oggetto della proposta dovranno essere concluse entro 60 (sessanta) giorni dal kick-off. È richiesta una pianificazione delle attività.

ART. 8 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al completamento dell'installazione della fornitura si richiede, a cura del Fornitore, almeno 8 (otto) giornate di formazione al fine di consentire al personale preposto dell'Amministrazione l'autonomia sulla configurazione e sul monitoraggio del sistema.

La formazione si svolgerà presso i locali dell'Amministrazione e dovrà prevedere l'esecuzione delle procedure necessarie per la corretta configurazione ed amministrazione della nuova infrastruttura. Durante la formazione si dovranno simulare le situazioni che in maniera più frequentemente potrebbero accadere definendone i passaggi opportuni.

ART. 9 SERVIZI INTEGRATI NELLA FORNITURA

L'Impresa dovrà, in autonomia, provvedere alla fornitura di quanto necessario per realizzare l'infrastruttura Fisica. A titolo esemplificativo la fornitura dovrà comprendere:

- Cavi di connessione
- Eventuali cablaggi
- Altro

ART. 10 LAVORI DI INSTALLAZIONE E PULIZIE A CONCLUSIONE DELLA FORNITURA

La disponibilità della fornitura e di quanto altro dovrà essere assicurata entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni solari e tale termine decorrerà dalla sottoscrizione del contratto. La consegna della fornitura avverrà a cura, spese e rischio della Ditta affidataria.

Ogni e qualsiasi onere relativo al trasporto, facchinaggio, assemblaggio, posa in opera, smaltimento del materiale di imballaggio, etc. nei locali che sono qui di seguito indicati, rimangono a totale carico della Ditta fornitrice.

La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché il materiale – oggetto della fornitura – non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire – a suo totale carico – il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

La consegna sarà effettuata a cura e spese del fornitore, secondo un calendario da concordare con l'Amministrazione, nei luoghi e nei locali oggetto dell'appalto.

Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", montaggio, allontanamento e trasporto a pubbliche discariche dei materiali di risulta e degli imballaggi.

Tutte le attività di messa in opera dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad apprestare anche tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi.

Alla fine del montaggio delle attrezzature, tutti i locali dovranno essere perfettamente puliti con la rimozione di tutti i residui di lavorazione. Tutti gli imballi e i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura e onere dell'impresa aggiudicataria.

Tutti gli apparati, sia hardware che software, oggetto della fornitura dovranno essere adeguatamente installati, al fine di risultare perfettamente completi e funzionanti.

È onere della Ditta Aggiudicataria assicurare la completa fruibilità della fornitura, in ogni sua parte, anche per quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi comprendendo ogni altra posa in opera e/o fornitura eventualmente occorrente.

Qualora i materiali adoperati, anche se forniti in opera, non presentino i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione e la Ditta Aggiudicataria, per effettuare tali sostituzioni, non avrà diritto a proroghe del termine di consegna.

Le verifiche ed i controlli effettuati dalla Stazione Appaltante non esimono la Ditta Aggiudicataria da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.

ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.

La verifica di conformità delle attrezzature di cui alla presente fornitura, sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal completamento della stessa e certificato con apposito verbale.

La verifica di conformità consisterà nell'accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazione della conformità dell'esecuzione a quanto richiesto. I risultati della verifica potranno avere esito:

- a. Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;

- b. Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla offerente a ritirarli e a riconsegnarne di nuovi e conformi alle richieste contrattuali;
- c. Rivedibilità, ovvero di verifica di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla offerente, con successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro dieci giorni dalla data del primo.

In caso di esito negativo non sarà inoltre possibile fissare una verifica successiva prima che siano trascorsi 7 giorni da quella precedente.

L'esito favorevole, pertanto, non esonera il Fornitore da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di collaudo.

Qualora nell'accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, il Fornitore dovrà effettuare la sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile; tale periodo verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura.

ART. 12 LUOGO DELLA FORNITURA

Il luogo della fornitura è in via Cesare de Lollis 20 a Roma

ART. 13 GARANZIA

Il fornitore dovrà assicurare la garanzia dei prodotti oggetto della fornitura per un per il periodo indicato nelle caratteristiche tecniche. La garanzia decorrerà dalla data della certificazione della verifica di conformità. Il servizio di garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento di ogni singola attrezzatura. L'intervento in garanzia, atti a garantire la funzionalità del prodotto, dovranno essere effettuati entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di richiesta dell'intervento tramite gli appositi portali dei vendor.

L'aggiudicataria provvederà a creare, ove richiesto, gli account per il personale tecnico di DISCo per le aperture dei ticket di manutenzione o malfunzionamento di tutte le parti che compongono l'oggetto della fornitura

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, parti sostitutive, etc.

Dalla data di regolare collaudo della sede, l'Impresa aggiudicataria deve fornire garanzia con la quale assicura il buon funzionamento di tutte le apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di fornire la nuova parte o di ripararla, senza alcun ulteriore addebito per l'Amministrazione, salvo che l'impresa aggiudicataria non provi che il guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito.

ART. 14 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA

Il servizio di manutenzione e di assistenza in garanzia decorre dalla data di collaudo. La tipologia di garanzia richiesta dovrà comprendere:

- Spedizione dell'apparato sostitutivo presso la sede indicata dall'Amministrazione;

- Reperibilità servizio assistenza del Produttore h 24;
- Possibilità di Update nel corso del periodo di garanzia delle piattaforme software alle versioni più aggiornate;
- Possibilità di scaricare le patch per la risoluzione di problematiche software per tutta la durata della garanzia

L'eventuale sostituzione dell'apparato guasto e la messa in funzione della componente sostituita saranno in carico al personale qualificato dell'Amministrazione.

ART. 15 PERSONALE

Il Fornitore dovrà garantire che gli interventi di installazione di software, hardware e cablaggi saranno effettuati impiegando esclusivamente personale qualificato con Tecnico Specializzato

Il Fornitore dovrà garantire che gli interventi di installazione di software e hardware saranno effettuati impiegando esclusivamente personale qualificato e che tale personale opererà nel rispetto delle norme antinfortunistiche in materia. Laddove previsto l'Amministrazione verificherà il Documento della Regolarità Contributiva (DURC), nonché la certificazione antimafia.

Il Fornitore contraente si impegnerà inoltre a far rispettare al proprio personale le norme comportamentali più consone alla permanenza in una sede dell'Amministrazione e quelle di sicurezza in vigore all'interno dell'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ed ottenere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che abbia violato dette norme comportamentali e di sicurezza.

ART. 16 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI

L'operatore dovrà emettere le proprie fatture intestate a DiSCo - Via Cesare de Lollis, 24/15- 00185 Roma. Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Su ciascuna fattura dovranno essere riportati i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'affidamento;
- b) l'indicazione dell'importo della prestazione;
- c) il n. del CIG;
- d) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di DiSCo);

Così come previsto dall' art. 113 bis comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'[articolo 1666, secondo comma, del codice civile](#).

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante). Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art. 8 del presente Capitolato.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa.

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

Le parti, al momento della stipulazione del contratto, potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012.

Ulteriori obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

ART. 17 OBBLIGHI DELL'OPERATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l'appaltatore in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L'omesso inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Det. n° 4 del 7 luglio 2011, dell'AVCP e allo scopo di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all'Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Restano, tuttavia, fermi gli idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiare i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.

ART. 18 PENALITÀ

L'Appaltatore deve garantire l'esatta e puntuale esecuzione del servizio, che deve essere effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 19 CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Impresa appaltatrice può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le previsioni normative afferenti alla “garanzia definitiva” si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.

ART. 20 RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE

L'impresa assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all'espletamento dell'appalto, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa.

L'assunzione di tale responsabilità sarà documentata da una idonea polizza assicurativa.

L'appaltatore assumerà a proprio carico l'intero onere economico di franchigie eventualmente previste nella predetta polizza.

La suddetta polizza dovrà essere sottoscritta con primaria Compagnia assicurativa operante nell'intero territorio nazionale e copia della stessa sarà consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'Impresa appaltatrice sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Impresa appaltatrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa appaltatrice, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa appaltatrice. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Impresa appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa appaltatrice abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Impresa appaltatrice rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un

termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Impresa appaltatrice deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni alla Stazione Appaltante;
- applicazione di un numero superiore a 3 penalità;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale del presente affidamento;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003;
- inosservanza delle prescrizioni, anche di natura economica, rispetto al preventivo prodotto;
- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito del committente);
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di istituti di credito o della società Poste italiane spa;
- verificarsi delle clausole risolutive di cui al Legge n. 120/2020: mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipula del contratto e/o tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, imputabile all'operatore economico.

In tali ipotesi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa appaltatrice con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

ART. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti).

ART. 23 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

ART. 24 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

ART. 25 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE

L'Impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicataria, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

ART. 26 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, il professionista si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con l'Amministrazione al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso.

ART. 27 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Leonardo Farnesi.

ART. 28 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato.

ART. 29 FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

ART. 30 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria recante disposizioni in materia di arbitrato.

ART. 31 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*".

Si intende applicabile ad integrazione del presente Capitolato le previsioni contenute nell'Accordo stipulato tra le parti.

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile).

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: Art. 18 (Penalità); Art. 21 (Risoluzione del Contratto); Art. 23 (Recesso); Art. 29 (Foro Competente). Art. 30 (Clausola Compromissoria).